



	<p style="text-align: center;">Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa "Terre matildiche mantovane" Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN) Tel: 0376 615146 Fax: 0376 615280 email: mnic834003@istruzione.it email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it</p>	
---	---	---

A tutto il personale Docente e ATA
IC Matilde di Canossa
LORO SEDI

Oggetto: *Direttiva recante disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni per l'anno scolastico 2020/21*

Si trasmette, in allegato, la Direttiva del Dirigente Scolastico recante le disposizioni della pianificazione generale della vigilanza sugli alunni.

Il personale docente e ATA si atterrà scrupolosamente a quanto disposto nella Direttiva che sarà pubblicata sul sito Istituzionale e affissa all'Albo di ogni Plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi

MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004007 - 15/09/2020 - III3 - U

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA

DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Con la presente si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad un adulto maggiorenne appositamente delegato. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando", ovvero sulla presunta negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza, deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. E' dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il "caso fortuito" per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso dal caso fortuito ovvero da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

Il docente può, pertanto, attenuare la propria responsabilità se:

risulta essere presente al momento dell'evento
 dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I "precettori" in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano "in positivo" di aver adottato "in via preventiva" tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericoli favorevoli al verificarsi di fatti dannosi. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Non occorre, come ovvio, dimostrare un'interrotta presenza fisica, ma solo di avere esercitato la sorveglianza idonea in relazione al carattere ed all'indole del minore. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere, compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza. L'obbligo di sorveglianza mira ad impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti. La responsabilità dei docenti, quindi, non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Si ricorda in prima istanza che :

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: *norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell ' 11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.*

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Premessa

- Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01);
- L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente.
- Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonchè durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009).
- Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni vigente al 4/06/2013 (DPR 16/04/2013 n. 62) pubblicato sul sito web dell'I
- Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540.

VIGILANZA ALUNNI

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante/ collaboratore scolastico viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante/ collaboratore scolastico o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente , per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria , oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino ben visibile, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio , senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni una volta usciti dall'aula (in caso di uscita per accedere ai bagni)
- vigilare l'accesso degli alunni sulle scale interne della scuola

A riguardo, viene consegnato nei plessi con 2 piani, un registro in cui ogni collaboratore scolastico firmerà ad inizio turno la vigilanza sul piano di riferimento in quella giornata.

Tale registro sarà consegnato a fine mese dal docente referente di sede presso l'ufficio di segreteria e vidimato dal Dirigente Scolastico.

Tutto ciò premesso e alla luce del Regolamento d'Istituto

Tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nella **Direttiva recante disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni per l'anno scolastico 2020/21**

Premesso che:

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via prioritaria i Docenti e i Collaboratori Scolastici e, a titolo diverso, il Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2047 e 2048 del Codice Civile), per cui risulta di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nella Scuola e la disciplina tra gli alunni. La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono agli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola fino al momento dell'uscita.

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sulla integrità psico-fisica e sulla sicurezza degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli addetti del servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o delle persone da questi incaricate. Il dovere di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli obblighi organizzativi e di controllo ad esso funzionali, da adempiere tramite opportuni provvedimenti organizzativi di competenza, fanno capo al Dirigente scolastico.

Nel caso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e in alcuni casi alla Scuola Secondaria, laddove non sia stata firmata la liberatoria dell'uscita autonoma, il personale scolastico ha l'obbligo di riaffidare gli alunni, al termine delle lezioni, ad un familiare o a un suo delegato, purché maggiorenne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del Dlgs. n. 165/2001
Visto il CCNL Scuola 2016-18
Visto il T.U.n. 297/94 art.10
Visto il Dlgs n. 81/2008
Visto il Codice Civile
Visto il Regolamento d'Istituto
Visto il Codice di comportamento

dispone quanto segue:

Art. 1
LIMITI TEMPORALI

La vigilanza sugli alunni affidati pro-tempore ai docenti è un obbligo professionale ineludibile; la sua inosservanza può dare luogo a gravi conseguenze di tipo disciplinare oltre che configurare pesanti responsabilità giuridiche. C.c. ART 2048 CULPA IN VIGILANDO

I Docenti sorveglieranno gli Alunni dal loro ingresso a scuola fino all'uscita: si ricordano le responsabilità penali conseguenti all'omissione di vigilanza e si evidenzia che la prima vigilanza si connota nell'accoglienza degli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno/a entra negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico fino al momento in cui esce.

L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" al genitore o suo delegato, o nel caso di alunno della Scuola secondaria (con autocertificazione di uscita autonoma) fino al cancello della scuola.

Le misure organizzative adottate concernono:

- * lo svolgimento delle attività didattiche
- * i cambi di turno tra i docenti delle classi
- * l'intervallo
- * il tempo mensa e dopo mensa
- * gli spostamenti tra le aule
- * gli spostamenti tra l'edificio scolastico e la palestra/piscina
- * le aree cortive
- * l'entrata e l'uscita
- * i viaggi d'istruzione/uscite sul territorio

Art. 2
ENTRATA DEGLI ALUNNI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **i docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 – CCNL 2006-09), secondo gli orari definiti in ciascun plesso e successivamente accompagnano gli alunni nelle rispettive aule. Per questo anno scolastico i docenti della prima ora si troveranno ad accogliere gli alunni nel punto di accoglienza stabilito dal Protocollo Sicurezza Covid 19. Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione, ivi compresi i docenti di Sostegno, di Potenziamento, di Attività Alternative all'IRC, dovranno trovarsi nel punto di accoglienza all'esterno cinque minuti prima dell'inizio delle attività antimeridiane/pomeridiane.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico.

Nelle situazioni di carenza improvvisa di personale docente, il collaboratore scolastico di turno deve posizionarsi in modo da tener sotto controllo gli alunni.

Art. 3
CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti deve essere effettuato il più celermente possibile.

I collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi dei docenti collaborando nella vigilanza delle classi.

Gli alunni devono rimanere all'interno dell'aula.

In caso di ritardo o assenza del docente, i collaboratori scolastici in servizio al piano sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'affidamento degli stessi al docente incaricato a sostituire il collega assente.

Art. 4
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Per tutto il tempo dell'orario di servizio nessun alunno dovrà trovarsi in condizione di libertà incontrollata (in giro per i corridoi per i più svariati motivi o fuori dall'aula per punizione se non opportunamente sorvegliato).

I docenti faranno in modo che i momenti della ricreazione, sia del mattino, sia del dopo pranzo, vengano organizzati all'interno e/o all'esterno dell'edificio scolastico, in modo da poter effettuare in ogni momento un'adeguata sorveglianza.

Il docente svolge una funzione molto delicata e di grande spessore professionale, in particolare nell'ambito dell'attività didattica diretta. Ciò significa che non sono accettabili, da parte del docente, comportamenti che siano in contrasto con una corretta deontologia professionale. Non è giustificabile offendere gli alunni, usare sarcasmo, esprimersi utilizzando un linguaggio scurrile e non adeguato, tenere comportamenti eccessivamente "amicali" e/o che possano portare a distorte interpretazioni del rapporto educativo con gli alunni. In linea generale, il comportamento del docente in classe deve ispirarsi al principio del "buon esempio".

I docenti sono tenuti a rispettare le norme sulla Privacy, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Reg. UE n.679/2016); sono tenuti altresì a garantire la riservatezza dei dati personali relativi agli alunni, tramite l'adozione di adeguate misure di sicurezza nella protezione dei dati. In particolare in questo anno scolastico ogni persona venuta a conoscenza di soggetti con patologia COVID 19 siano essi docenti, personale ATA e / o alunni sono tenuti al massimo riserbo dei dati sanitari comunicati dalla famiglia o dal Dirigente Scolastico.

Nel rispetto del diritto alla riservatezza è vietato riferire ai genitori informazioni che non riguardino i propri figli, sia relative ai risultati scolastici che agli aspetti relazionali. Anche durante i colloqui con i genitori rappresentanti di classe, durante le assemblee di classe, nei consigli di interclasse/intersezione e di classe, gli argomenti di discussione devono riguardare esclusivamente temi di carattere generale e non riferirsi in modo esplicito a singoli alunni.

I docenti sono tenuti a partecipare ai momenti di formazione e aggiornamento, soprattutto in materia di sicurezza, privacy e primo soccorso.

La scuola è un luogo di istruzione ed educazione che presuppone anche un abbigliamento consono.

L'uso non autorizzato di cellulari, smartphone o altro apparecchio di disturbo è vietato durante le attività scolastiche da parte di tutto il Personale.

Non si possono diffondere immagini, video, foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati, foto ovvero registrazioni e dati riservati che ledono la riservatezza e dignità delle persone, può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o, nei casi più gravi, ricorrendo al giudizio delle autorità competenti in materia penale.

L'insegnante è responsabile dell'incolumità della classe: ogni insegnante, per la durata delle sue lezioni, non deve lasciare mai incustoditi gli alunni propri e/o temporaneamente affidati.

Le figure di eventuali "esperti", incaricati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico a svolgere un particolare incarico ad essi affidato, permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta a carico del docente, il quale deve affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Si ricorda che a scuola è assolutamente vietato fumare, all'interno dei locali scolastici, compresi i cortili/giardini, usare il telefono cellulare in classe, utilizzare postazioni di lavoro per "navigare" in Internet ad uso personale o svolgere attività che esulino dalle mansioni del proprio profilo professionale.

Si ribadisce che durante l'attività didattica, il responsabile della vigilanza sugli alunni in aula è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento delle attività didattiche, si trovi per comprovati motivi, nella necessità di allontanarsi dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

I collaboratori non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come di evince dal Profilo professionale del Collaboratore Scolastico (CCNL 2006-09), ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici sono pertanto tenuti a presidiare costantemente il piano di servizio ad essi affidato, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Si ricorda pertanto a tutto il Personale Docente, che per favorire la vigilanza sul piano al Personale ATA, la richiesta di fotocopie non dovrà essere inoltrata in corso di lezione, ma bensì con alcuni giorni di anticipo.

Art. 5

INTERVALLO

Per entrambi i tre ordini di Scuola l'intervallo può effettuarsi sia negli spazi interni che esterni in base alle condizioni meteorologiche.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre al salone/corridoio, anche i bagni.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, si invitano i docenti a non autorizzare gli alunni a recarsi da soli in bagno, ma di accompagnarli quando richiesto (in particolare quando ci si trova in ricreazione all'esterno). Non è consentito agli alunni di recarsi ai servizi fuori dagli orari prestabiliti, se non per impellenti necessità.

I docenti, gli educatori, i collaboratori scolastici non sono autorizzati ad entrare nei bagni degli alunni, ma sono tenuti a sostare nei corridoi o negli antibagni, in modo da effettuare vigilanza acustica sulla classe e contemporaneamente sugli alunni in bagno. Sempre per il dovuto rispetto alla riservatezza di ogni alunno/a, non si ritiene possibile aiutare gli stessi a slacciarsi gli indumenti prima di usare i servizi igienici: si chiede a questo riguardo, in particolare alla scuola dell'Infanzia, di invitare i genitori a far indossare le comode tutine come abbigliamento, in modo che anche i più piccoli siano in grado di svestirsi e rivestirsi autonomamente.

Art. 6 **MENSA E DOPO MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola per quegli alunni che ne fanno richiesta, è affidata ai docenti in servizio.

Si rammenta ai docenti che il momento del pranzo riveste grande rilevanza educativa, pertanto gli insegnanti sono tenuti a:

- Rispettare gli orari di accesso in mensa e di uscita dalla mensa (è necessario dare al personale addetto il tempo di preparare i tavoli prima dell'arrivo delle classi che pranzano al secondo turno);
- Educare gli alunni all'ordine nella sistemazione delle stoviglie (le posate vanno recuperate a fine pasto, i bicchieri e i piatti devono essere sempre impilati secondo la forma, i vassoi sistemati in modo ordinato) : in questa operazione gli insegnanti hanno il dovere di assistere gli alunni.
- Far riporre gli sgabelli al loro posto sotto i tavoli;
- Ricordare agli alunni che è vietato correre in mensa e nei corridoi adiacenti;
- Educare i bambini al rispetto del cibo

Si raccomanda ai docenti di prestare la massima attenzione alle diete (sanitarie ed etico-religiose); in caso di diete in bianco (massimo 5 giorni), si ricorda che i genitori dovranno compilare l'apposito modulo e che lo stesso dovrà essere fotocopiato dal docente e consegnato all'incaricato nel momento della rilevazione giornaliera degli alunni che fruiranno della mensa per quella particolare giornata.

Si evidenzia inoltre che ha diritto alla consumazione del pasto solo il/i docente/i in servizio (compresi gli educatori e i docenti di sostegno, qualora fossero in servizio sulla classe dove è presente l'alunno in situazione di handicap) durante le suddette ore, pertanto è fatto assoluto divieto agli altri docenti di fermarsi a mangiare.

Art. 7
SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti durante i trasferimenti in tutti i locali interni all'edificio scolastico (dall'aula alla palestra, ad un laboratorio, a mensa, in cortile e viceversa) ed esterni (in occasione di visite o viaggi d'istruzione).

Tali spostamenti possono essere effettuati anche con l'aiuto del personale collaboratore scolastico e devono avvenire con compostezza e in silenzio, per evitare di arrecare disturbo alle altre classi.

L'insegnante deve accompagnare all'uscita gli alunni, in fila, al suono della campanella di fine giornata.

La vigilanza in palestra è affidata all'insegnante di scienze motorie.

Grande attenzione si porrà alla sicurezza degli alunni durante le attività sportive.

Art. 8
USCITA DEGLI ALUNNI

Si richiede la massima attenzione durante le operazioni di uscita degli alunni e durante la consegna dei medesimi ai genitori, agli adulti maggiorenni delegati, all'assistente delle attività di doposcuola o all'esperto delle attività extrascolastiche. Date le gravi responsabilità civili e penali che competono ai genitori, ai docenti e all'Istituzione Scolastica nel suo complesso, le SS.LL. verificheranno personalmente giorno per giorno la presenza all'uscita da scuola dei genitori ovvero la presenza di adulti maggiorenni regolarmente delegati.

Non si consente la consegna dei bambini a persone minorenni; altresì non è permesso consentire agli alunni di scuola primaria di recarsi a casa da soli.

Per gli alunni iscritti ad attività extrascolastiche pomeridiane, sulla base degli elenchi specifici degli iscritti (elenchi che verranno consegnati e che dovranno essere esposti in modo ben visibile all'interno dell'aula), la consegna avverrà nell'atrio della scuola a cura del docente in servizio all'ultima ora di lezione o all'eventuale sostituto di quest'ultimo. Situazioni particolarissime dovranno essere segnalate alle docenti referenti dei plessi che le valuteranno con la scrivente. Si ricorda che le deleghe prodotte gli anni scorsi, vengono confermate d'ufficio per la durata di tutto l'anno scolastico e quindi non devono essere rinnovate se non ci sono cambiamenti. Le nuove deleghe dovranno essere consegnate ai docenti con la fotocopia del documento di identità della persona delegata. Tutte le deleghe dovranno essere custodite in un armadio nel plesso a disposizione anche dei docenti supplenti.

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne delegata. Lo stesso vale per l'uscita anticipata degli alunni della Scuola Secondaria.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno possa avvenire nella massima sicurezza e tranquillità.

I collaboratori scolastici accompagnano gli alunni trasportati dallo scuolabus fino al mezzo di trasporto. In caso di ritardo dello scuolabus, lo stesso va atteso all'interno dell'edificio scolastico.

*I genitori che desiderano autorizzare i figli minori a tornare a casa da soli al termine delle lezioni dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, nel quale solleveranno l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma al di fuori dell'area di pertinenza della scuola. Quanto sopra è valido **esclusivamente per gli alunni della Scuola secondaria di I° grado.***

In caso di disagi (evidentemente in via eccezionale) che comportino la mancata presenza di adulti incaricati del ritiro dei bambini al termine dell'attività didattica (quindi o i genitori o gli adulti maggiorenni provvisti di delega regolare) i docenti sono autorizzati a far rientrare i bambini a scuola, a telefonare alle famiglie, avvertendo la segreteria e/o i collaboratori e/o la Direzione che forniranno la consulenza e il supporto organizzativo necessario. Tali casi verranno poi affrontati nelle dovute sedi istituzionali. Considerata inoltre l'esigenza che la consegna dei bambini ai genitori avvenga in modo tranquillo attento e ordinato e che non si verifichino "disguidi", si raccomanda ai docenti la massima puntualità e si dispone l'uscita delle classi in successione progressiva

Art. 9
AREE CORTIVE

L'accesso pedonale al cortile della Scuola è autorizzato e riservato a tutto il personale scolastico durante le lezioni.
È vietato, nel cortile dei vari plessi, il passaggio di auto e altri mezzi non autorizzati. La ricreazione in cortile, nelle giornate di bel tempo, verrà effettuata secondo una turnazione di orario e di spazio, in modo da poter offrire agli alunni idonee aree di gioco. La vigilanza dovrà essere molto assidua anche, e a maggior ragione, nei momenti degli intervalli ricreativi.

Art. 10
VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
Il Dirigente provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero degli accompagnatori.
Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno indossare il cartellino di riconoscimento.

Art. 11
INCIDENTI E MALESSERI DEGLI ALUNNI

In caso di incidenti o malesseri improvvisi che possono occorrere agli alunni si avviserà tempestivamente la famiglia per telefono affinché il genitore venga a prendere l'alunno. Se le condizioni dell'alunno dovessero destare particolare preoccupazione si interverrà laddove possibile con le norme di pronto soccorso e si procederà a chiamare direttamente il soccorso pubblico.

Art.12
INFORTUNIO SCOLASTICO

Nel caso in cui si verifichi un infortunio durante l'orario scolastico (in classe, a mensa, in palestra e in ogni altro locale dell'edificio scolastico) **il docente deve:**

1. Prestare assistenza all'alunno e avvisare il collaboratore scolastico
2. Far intervenire l'ambulanza, ove necessario
3. Avvisare i familiari tramite telefono
4. **Stilare urgentemente il verbale sul modulo appositamente predisposto e disponibile a scuola; detto verbale va inoltrato all'ufficio di segreteria che invierà la pratica alla compagnia assicurativa con la quale la scuola ha stipulato il contratto (si ricorda che il verbale deve essere compilato il giorno stesso dell'infortunio prima della conclusione del proprio servizio).**
5. Comunicare ai genitori di far pervenire in Presidenza il certificato/verbale rilasciato dal Pronto Soccorso, qualora ci si sia rivolti.

Art. 13
INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

L'ingresso di persone estranee nella scuola è consentito in casi eccezionali e motivati. L'accesso di persone estranee non autorizzate dal Dirigente Scolastico nei locali della Scuola è assolutamente vietato.

I Collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. In caso di presenza di squadre di operatori chiamati ad effettuare lavori di manutenzione, non è consentito per alcun motivo che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Le ditte appaltate per fornire servizi di manutenzione dovranno sempre, prima di entrare a scuola, comunicare con anticipo all'ufficio di segreteria la data e l'ora prevista di inizio e di termine dei lavori.

Art. 14
SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici che non aderiscono allo sciopero, hanno l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola. I docenti non saranno impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte, ma semplicemente a **vigilare sull'incolumità dei minori**.

Art.15
UTILIZZO DI CELLULARI O DISPOSITIVI TECNOLOGICI O APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO

E' vietato in classe l'uso di cellulari o dispositivi tecnologici o di apparecchi di registrazione audio/video, come previsto dal Regolamento di Istituto.

La trasgressione di tale indicazione comporta interventi disciplinari e solleva la scuola da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei cellulari stessi. Per qualsiasi urgenza si può utilizzare il telefono della scuola.

In caso di infrazione il docente ritira il dispositivo e lo deposita in Presidenza; verrà successivamente riconsegnato al genitore dal Dirigente o suo Collaboratore al termine delle lezioni previa comunicazione scritta dal docente sul diario dell'alunno.

Art. 16
TUTELA DEI MINORI E SEGNALAZIONE

Il docente ha l'obbligo di tutelare i minori e vigilare sulla loro salute e incolumità e, in merito a questo, si raccomanda di sorvegliare gli alunni affinché sia garantita la loro integrità. Ogni docente comunicherà immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, eventuali segni di maltrattamento ovvero, nel caso venisse riferito direttamente dall'alunno, avvisare in modo da permettere di effettuare i dovuti controlli. La segnalazione dovrà avvenire in via riservata in modo da tutelare il minore.

Art. 17
SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni disposizione contenuta nella presente Direttiva, se non rispettata e protratta in reiterati comportamenti, sarà soggetta a sanzione disciplinare come previsto dal CCNL 2006-09 e dal Dlgs. 150/2009. Infine si ricorda che l'omessa sorveglianza di un minore si configura come responsabilità penale e civile.

I referenti di ogni plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale di tutte le disposizioni contenute nella presente Direttiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi

MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004007 - 15/09/2020 - III3 - U

Firmato digitalmente da GOZZI DONATELLA